Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b08514946242 2e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf1b697b91340
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b90459021 9fedbf0d85141fcc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa — Presidente

dott. Francesca Mulloni — Consigliere

dott. Linalisa Cavallino — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 983/2017 R.G., promossa con atto di citazione in appello depositato in data 11-12-2017,

da

[redacted], nato a Badibou (Gambia) il 1-1-1996, c.f. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia, per procura a margine del ricorso di primo grado e con domicilio eletto presso di lei; ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello con decreto in data 14-5-2018;

appellante

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, c.f. 97149560589, in persona del Ministro pro tempore, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;

appellato

e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 514bd31b085149462422e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef0101050 0d3eebcf10697e134
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b904590 2f19fedbf0d85141fcedc

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza 22-11-2017 del Tribunale di Trieste RG 1237/2017; domanda di protezione internazionale.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "nel merito: in via principale voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. [redacted]".

Per l'appellato Ministero: "rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, resa sub RG n. 1237/2017 in data 22-11-2017, depositata in cancelleria in data 22.11.2017. Spese, diritti e onorari di causa integralmente rifusi".

Per il Procuratore Generale: "rigettare l'appello e confermare il provvedimento impugnato".

FATTI DI CAUSA

1.Con ordinanza depositata il 22-11-2017 e comunicata nella stessa data il Tribunale monocratico di Trieste ha rigettato il ricorso proposto ex artt.35 D.lgs. 25/2008 e 19 D.lgs. 150/2011 da [redacted], escludendo che ricorressero le condizioni per riconoscergli lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari, compensando le spese di lite tra le parti e dichiarando inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'ordinanza, premessa la disamina della normativa di riferimento, ha considerato che il ricorrente aveva dichiarato, nell'audizione in data 3-2-2017 avanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, che era stato accusato di avere provocato, durante il suo lavoro di contadino in un villaggio del Gambia, un incendio, le cui fiamme si erano estese alla foresta, per cui rischiava una condanna a vita. Ha rilevato che la vicenda non trovava riscontro, né risultava credibile che il soggetto fosse riuscito a fuggire dal carcere, come egli affermava, senza offrire alcun particolare sulla fuga, che appariva inverosimile anche perché [redacted] riferiva di averla proseguita fino al Senegal di corsa; ha aggiunto che non si poteva ipotizzare che un soggetto in fuga dal carcere fosse in grado di organizzare la complessa attività di abbandono del proprio paese, in quanto ciò richiedeva contatti, mezzi economici, accordi

e tempi non immediati di esecuzione, per cui la narrazione era illogica e tale da fare scendere la credibilità del soggetto ai minimi termini. L'ordinanza ha aggiunto che, in diversa ipotesi, il fatto descritto era penalmente rilevante e rientrava nelle ipotesi di cui agli artt. 10 e 16 D.lvo 251/2007 e non dava titolo al riconoscimento della protezione sussidiaria e allo status di rifugiato; ha rilevato che, all'udienza in cui era stato sentito del 9-11-2017, il richiedente non aveva documentato la sua asserita attività di 'buttafuori' in un locale notturno e, in ogni caso, anche al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non poteva prescindersi quantomeno dalla credibilità soggettiva del richiedente.

2.Con atto di citazione notificato il 5-12-2017 e depositato in cancelleria in data 11-12-2017 [redacted] ha proposto tempestiva impugnazione avverso l'ordinanza, censurandola con unico articolato motivo, con il quale deduce "violazione di legge: art. 3 d.lgs. 251/2007 e 8 d.lgs. 25/2008 – dovere di cooperazione. Art.5 co.6 d.lgs. 286/1998 e art.19 d.lgs. 286/1998 – violazione del principio di non refoulement – difetto di motivazione".

L'appellante censura l'ordinanza esclusivamente per non avere riconosciuto la protezione sussidiaria e lamenta che il giudice di primo grado abbia ritenuto il richiedente asilo non credibile, nonostante lo stesso avesse fornito una rappresentazione credibile delle ragioni della fuga, che gli davano il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria. Evidenzia che il giudice avrebbe dovuto porre al ricorrente tutte le domande utili a fugare i dubbi sulla storia narrata, avrebbe potuto verificare le dichiarazioni circa le modalità della fuga, acquisire COI al fine di verificare la corrispondenza delle affermazioni del richiedente in relazione alle azioni di polizia e alle effettive condizioni del carcere in Gambia; in questo modo avrebbe verificato la compatibilità delle modalità della fuga con la geografia della zona di provenienza, perché il distretto del Farafenni, dove si era svolta la vicenda, era a pochi chilometri di confine con il Senegal e quindi era probabile che il richiedente fosse riuscito a sconfinare in breve tempo e a piedi. Quindi l'appellante valorizza le condizioni delle carceri gambiane, come descritte in ordinanza 19-7-2017 del Tribunale di Milano, lamenta che il giudice di primo grado non abbia ricostruito compiutamente l'istituto della protezione umanitaria e rileva che, tra i motivi umanitari

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b0851494624 22e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf10769791340
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b9045902f19fedbf0d851411fcedc

che impongono allo Stato italiano il rilascio del permesso di soggiorno, vi è il principio di 'non refoulement', che si applica a chiunque si trovi esposto al rischio di essere sottoposto a tortura o pene o trattamenti disumani o degradanti.

Di seguito l'appellante richiama la giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la protezione umanitaria ai cittadini del Gambia in ragione della grave insicurezza del Paese; da ultimo rileva come il richiedente abbia subito gravissimi maltrattamenti durante il periodo di permanenza in Libia e sostiene che questo fatto ulteriormente giustifichi il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.Si è costituito il Ministero dell'Interno anche per la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, chiedendo il rigetto dell'appello ed è intervenuto in causa il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello.

4.All'udienza del 13-3-2018 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e ha disposto l'acquisizione del rapporto sul Gambia pubblicato sul portale EASO COI nel dicembre 2017; all'udienza del 24-4-2018 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, senza fissazione di termini per il deposito di atti conclusivi, ai quali le parti hanno rinunciato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.L'appello, con il quale si lamenta esclusivamente la negazione della protezione umanitaria, deve essere accolto.

5.1.In primo luogo, esattamente l'appellante censura l'ordinanza laddove ha ritenuto il richiedente asilo non credibile, in quanto deve essere applicato il principio, acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, come si legge, per tutte, in Cass. 4095/2018, "*ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni dello straniero non deve essere compiuta sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma in modo unitario, alla stregua dei criteri indicati nel D.lgs. n.251 del 2007, art.3, comma 5, tenendo anche conto della situazione individuale e delle circostanze personali, della condizione sociale e dell'età del richiedente; è compito dell'autorità amministrativa e del giudice, chiamato a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative della Commissione territoriale, di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario,*

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b08514946242 2e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf1069791340
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b9045902f19fedbf0d85141fcedc

libero da preclusioni o impedimenti processuali e volto ad accertare la situazione reale del paese di provenienza, mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente la protezione".

Nella fattispecie il giudice di primo grado ha espresso il giudizio di mancanza di credibilità del richiedente sulla base di ragioni incongrue, perché ha ritenuto inverosimile la fuga a piedi fino in Senegal, senza una attività organizzativa della fuga stessa. L'appellante evidenzia come il distretto di Farafenni, dove si era svolta la vicenda narrata dal richiedente, era situato a pochi chilometri dal confine con il Senegal; tale circostanza è effettivamente esatta -come risulta dalla mappa del Gambia a pag.12 del rapporto EASO sul Gambia acquisito in questo grado- e quindi si deve ritenere pienamente plausibile che [redacted] fosse riuscito a sconfinare con le modalità da lui descritte. Per altro verso, la circostanza che il richiedente asilo fosse riuscito a scappare dopo l'arresto da parte della polizia può spiegare il fatto che non ci fosse stata una precedente organizzazione del viaggio e che il ragazzo avesse voluto mettersi in salvo passando il confine.

Del resto, esattamente l'appellante evidenzia anche che il giudice di primo grado avrebbe potuto porre al ricorrente, all'udienza in cui lo aveva sentito, tutte le domande utili a fugare i dubbi sulla storia narrata e a circostanziare il racconto ma, in mancanza di ciò, non emergono neppure contraddizioni nella sua narrazione che sorreggano il giudizio di non credibilità espresso nell'ordinanza impugnata. Infatti, non può essere condiviso neppure quanto rilevato nel decreto di diniego in ordine all'incongruenza del racconto sulle modalità di fuga dopo l'arresto, in quanto [redacted] ha spiegato che era riuscito a fuggire perché, mentre si aspettava 'il capo per firmare le carte' le guardie lo avevano messo 'dietro il bancone' e lo avevano lasciato solo nel momento in cui erano andati a mangiare, per cui in quel momento egli era scappato; la circostanza che [redacted] avesse detto anche di essere stato chiuso in una cella, valorizzato dalla Commissione per ritenere le contraddizioni del racconto, non esclude la verità del fatto raccontato, essendo plausibile che la assai giovane età del prigioniero possa anche avere reso la sorveglianza meno rigorosa. Ugualmente, non è corretto quanto rilevato dalla Commissione e dal giudice di primo grado per ritenere la mancanza di credibilità del richiedente, in ordine al fatto che egli non avrebbe saputo dettagliare i fatti successivi all'incendio; infatti, si deve

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b0851494624 22e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf1076970134c
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b9045902119fedbf0d85141fcedc

considerare che il richiedente avanti alla Commissione aveva spiegato in modo circostanziato anche le modalità con le quali aveva 'fatto il fuoco' nel campo da lui coltivato e come il fuoco per il vento si fosse esteso alla foresta; egli ha descritto anche gli accadimenti successivi e il fatto di avere subito un processo, in modo coerente con il suo basso grado di scolarità, avendo egli studiato solo tre anni alla scuola coranica ed essendo contadino; ha ricordato nei dettagli anche il suo periodo di permanenza di un anno in Libia, ove era stato anche incarcerato per cinque mesi ed era stato vittima di grave sfruttamento e violenze. A fronte di questi dati, si deve concludere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che [redacted] abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per rendersi credibile, senza che si ravvedano nel suo narrato elementi significativi di genericità, contraddittorietà o inverosimiglianza.

5.2.Del resto, non è decisiva neppure la considerazione del giudice di primo grado, sul fatto che l'accaduto, se reale, attiene a una vicenda di responsabilità penale che non giustifica protezione: deve escludersi che l'incendio colposo descritto dal richiedente asilo rientri nei crimini e reati che escludono la protezione ex artt.10 e 16 D.lgs. 251/2007, l'appellante espressamente adduce lo stato delle carceri in Gambia a sostegno della sua domanda ed effettivamente il timore di [redacted] della detenzione in Patria, che lo aveva indotto a fuggire, e la sua deduzione sulla violazione dei diritti umani in caso di rimpatrio e carcerazione trovano riscontro nella descrizione sullo stato delle carceri in Gambia all'epoca dei fatti, risultante dal rapporto EASO acquisito in questo grado. Il rapporto (pagg.35 e 36) specificamente attesta il gravissimo sovraffollamento, l'inadeguatezza dell'assistenza medica e anche dell'alimentazione nelle prigioni del Gambia, tanto che il nuovo governo democratico insediatosi all'inizio del 2017, al termine della presidenza di stampo dittatoriale di Yahya Jammeh, ha espresso l'intento di adeguare i nuovi centri di detenzione agli standard internazionali, senza che si sappia quando il proposito potrà essere attuato. Ciò indica, anche con specifico riferimento allo stato delle carceri, l'esistenza in Gambia di una situazione in evoluzione, ma ancora almeno in via transitoria idonea a porre in pericolo i soggetti più deboli, tra i quali deve essere inserito l'appellante, per i suoi peculiari fattori di vulnerabilità.

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b08514946242 2e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf1076970134a
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b90459021 9fedbf0d85141fcedc

Infatti, si deve considerare anche la particolare condizione soggettiva di Bah Fodera, per il fatto che ha lasciato il Gambia ancora nel luglio 2013, in età particolarmente giovane (non aveva ancora compiuto diciotto anni) e ha vissuto fuori dal suo Paese per molti anni (dei quali un anno in condizioni di grave difficoltà e in Libia, dove ha subito anche un lungo periodo di carcerazione); dopo la sua partenza il padre è morto, come da lui riferito alla Commissione, per cui è venuto meno anche quel legame familiare con il Paese di origine; egli è in Italia dal 2015 e qui sta compiendo un percorso di integrazione sociale, attestato dai documenti prodotti, relativi alla partecipazione a un laboratorio di orticultura dal luglio al novembre 2016 (doc.4 fascicolo primo grado del ricorrente) e a un laboratorio teatrale di integrazione, con cinquanta ore di lezione e due spettacoli nel luglio 2017 (doc.5 stesso fascicolo).

Si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c. a Cass. 4455/2018 per la ricostruzione della disciplina della protezione umanitaria e si evidenzia come, eseguendo la valutazione comparativa indicata dalla Cassazione tra la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente, rapportata alla sua specifica condizione personale, rispetto alla vita nel paese di accoglienza, non si configura soltanto un'esistenza migliore in Italia, ma una condizione individuale e concreta che giustifica il rientro posticipato, in quanto allo stato attuale il rimpatrio sottoporrebbe l'appellante al rischio di violazione dei suoi diritti umani. Ne consegue che, facendo applicazione dei principi posti dalla Cassazione, si configurano i seri motivi di carattere umanitario ex art. 5 co.6 D.lgs. 286/1998 che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. In ragione della parziale reciproca soccombenza, valutata complessivamente nei due gradi, si compensano le spese di lite di entrambi i gradi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

-accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara che l'appellante [redacted] ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 co.6 D.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione della sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno;

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b08514946242 2e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf1016970134a
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b904590219fedbf0d85141fcedc

-compensa le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 maggio 2018

Il Consigliere estensore — Il Presidente

dott. Linalisa Cavallino — dott. Giuseppe De Rosa

(firma digitale) — *(firma digitale)*

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b08514946242 2e66feb791ab4 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef0101050 0d3eebcf1076970134e
Firmato Da: CAVALLINO LINALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5569b9045902f19fedbf0d85141fcedc